**1. OGGETTO**: [ID: 2173] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità progetto di modifica dell'esistente impianto di discarica di Bulera (PI) *"Richiesta di deroga ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. 6 del D.Lgs. 121/2020"*, Comune di Pomarance (PI). Proponente: SCL Ambiente S.r.l. Avvio del procedimento e richiesta di contributi tecnici istruttori. **Contributo di competenza Settore autorizzante.**

**2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO**
D.Lgs. 36/2003 e smi.

**3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE**
*componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche*

La modifica proposta al progetto approvato con AIA rilasciata con DGRT n. 128 del 12/02/2018 illustrata nel lo studio preliminare ambientale trasmesso dal proponente riguarda la deroga ai VL di ammissibilità dei rifiuti di cui alla tab. 6 dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 e smi, che riporta i valori limite di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica per rifiuti pericolosi, relativamente ai seguenti parametri: As, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cloruri, TDS.
Il gestore, a seguito dell'applicazione del modello concettuale previsto per la valutazione del rischio, riportate in allegato 7 al D.Lgs. 36/2003, ha valutato applicabile la deroga massima ammissibile ai sensi dell'art. 16-ter del D.Lgs. 36/2003 e cioè 2 volte il VL tabellare.
Si rinvia al dipartimento ARPAT competente la verifica della corretta applicazione della valutazione del rischio, che deve comprendere, oltre all'applicazione di modelli e formule per la definizione dei rischi correlati ai potenziali impatti sui recettori, l'insieme delle valutazioni tecniche previste dall'allegato 7 al D.Lgs. 36/2003, le quali prevedono che a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti siano stabilite:

- l'idoneità del sito;
- le caratteristiche e i possibili effetti della discarica in termini di emissioni;
- l'idoneità dei presidi ambientali;
- l'idoneità delle modalità gestionali;

<u>Motivazione istanza</u>
L'AIA rilasciata con DGRT n. 128/2018 (allegato C) al paragrafo 7.1 Provenienza e tipologia dei rifiuti, riporta che:
*"Il protocollo d'intesa siglato nell'aprile 2016 sulla base di uno studio preliminare, prevede:*

- *"...conferimenti in continuità con le indicazioni del precedente protocollo…";*
- *che "...la discarica di Bulera, sorta per rispondere all'esigenza permanente di smaltire i residui di lavorazione di SCL, costituisce una risorsa al servizio delle esigenze di un vasto ambito territoriale. Per le aziende locali le esigenze derivano dalla necessità di smaltimento dei fanghi delle perforazioni geotermiche in Toscana, nonché da conferimenti dalle centrali ENEL e dai residui (terre contenenti amianto) delle bonifiche del territorio. Per le altre aziende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla necessità di smaltimento delle terre derivanti dagli scavi nei porti di Piombino e Livorno, da opere in via di realizzazione a Firenze (aeroporto e tram) nonché da conferimenti vari provenienti dalle colline metallifere e dal pisano...".*

*Pertanto, in conformità ai protocolli siglati, il bacino di provenienza di riferimento dei rifiuti conferiti in discarica e prioritariamente il territorio della Regione Toscana, dando priorità allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle aziende e dalle attività locali."*
Da quanto riportato nel SPA, dall'inizio della coltivazione del nuovo progetto di ampliamento approvato nel 2018 (gennaio 2020) fino al primo semestre 2023 sono state conferiti 344.079,18 tonnellate di rifiuti, di cui il 26% è costituito da rifiuti non pericolosi e il 74% da rifiuti pericolosi.
L'area di provenienza dei rifiuti conferiti nel 2022 è per il 72,8% circa il Nord Italia, per il 7,4% circa il centro Italia, per il 19,6% la Toscana e solo lo 0,2% è di provenienza locale.
Il proponente non ha adeguatamente motivato la richiesta di deroghe, rispetto a CER, parametri e VL richiesti. Non è dato sapere a quale tipo di flussi di rifiuti il proponente intende smaltire con la richiesta e se sia rivolta alla chiusura del ciclo di rifiuti prodotti da aziende locali o regionali.

AOOGRT / AD Prot. 0035166 Data 22/01/2024 ore 11:31 Classifica P.050.040.020.

Il gestore inoltre non ha fornito informazioni rispetto a:

- cicli produttivi da cui si originano i rifiuti per i quali sono richieste le deroghe;
- alla capacità dei rifiuti di produrre percolato e il comportamento a lungo termine;
- caratteristiche chimico fisiche.

Il gestore deve quindi integrare la documentazione, riportando un'analisi delle tipologie di rifiuti che necessitano delle deroghe richieste per poter essere ammessi a discarica, descrivendo il processo che li origina, il trattamento a cui sono stati sottoposti nonché le motivazioni per cui tali trattamenti non possono garantire il rispetto dei limiti tabellari; in buona sostanza deve illustrare per ogni flusso di rifiuti la motivazione per cui sono necessarie le deroghe richieste. Si evidenzia che il trattamento può essere disatteso solo nei casi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2003.

Infine si ritiene necessario che il gestore dia formalmente atto dell'attuazione di quanto riportato nella seconda parte della prescrizione n. 9 dell'AIA, che si riporta interamente di seguito:
*"9. prima dell'avvio delle attività autorizzate col presente atto, il gestore della discarica dovrà presentare un cronoprogramma e lo stato d'avanzamento riportante i tempi tutte le azioni e gli interventi previsti dal protocollo d'intesa siglato nell'aprile 2016 con il Comune di Pomarance, la Regione Toscana e le associazioni sindacali. Lo stato di avanzamento degli interventi dovrà in seguito essere inviato alla Regione e al Comune di Pomarance in corrispondenza e parallelamente all'invio delle relazioni periodiche relative alla gestione della discarica. Le parti firmatarie valuteranno congiuntamente al gestore la necessità di riallineare i tempi di attuazione delle azioni individuate nel protocollo d'intesa con le previsioni del cronoprogramma. L'Autorità competente si riserva di valutare l'attivazione del riesame dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D.lgs. 152/2006, qualora le risultanze dei controlli svolti dai firmatari del protocollo rilevassero inadempienze ingiustificate nell'attuazione delle azioni previste;"*.

<u>Monitoraggio percolato</u>
Considerato che la verifica degli impatti si basa sulla definizioni di determinate concentrazioni di accumulo nel percolato che costituisce il veicolo primario di contaminazione, il gestore deve garantirne il rispetto.
A tal fine deve confermare che la caratterizzazione analitica del percolato prevista dal PMC, ed effettuata secondo le frequenze stabilite dalla tabella 2 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003, comprenda tutti i parametri per i quali richiede VL di concentrazione in deroga ai criteri di ammissibilità riportati nella tabella 6 dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003. Le concentrazione [mg/l] dei parametri derogati, rilevati nelle analisi trimestrali della composizione del percolato, devono essere messe a confronto con le Concentrazione di Accumulo [mg/l] definite dalla modello di calcolo utilizzato per la valutazione dei rischi. Il gestore deve inoltre implementare nel PMC la procedura da attuare in caso di significativo incremento nel percolato della concentrazione dei parametri in deroga, in modo da evitare il superamento delle concentrazioni di accumulo definite nel documento di valutazione dei rischi (tab. 6.1/5). Tale procedura deve essere definita in accordo col dipartimento ARPAT competente.

Per le componenti riguardanti le matrici ambientali per le quali sono previste autorizzazioni di competenza di questo Settore, in particolare acque superficiali e sotterranee ed emissioni in atmosfera, si rinvia al contributo di ARPAT. Inoltre dovrà essere acquisito il parere di ARPAT sul documento di aggiornamento del PMC.

## 4. CONCLUSIONI

A seguito dell'istruttoria e delle valutazioni svolte deve essere chiesto al gestore di integrare la documentazione presentata, in risposta alle osservazioni riportate nel presente contributo.

AOOGRT / AD Prot. 0035166 Data 22/01/2024 ore 11:31 Classifica P.050.040.020.